



Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

REGOLAMENTO
PER LE MODALITÀ DI
CONCESSIONE DELLE AREE
DISPONIBILI PER LA
INSTALLAZIONE DI CIRCHI E DI
ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE

(Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 19.04.2013)

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e sue norme di attuazione, le modalità di concessione delle aree per i soggetti che intendono esercitare nel territorio del Comune di Bacoli attrazioni di spettacolo viaggiante e manifestazioni circensi.

ART. 2

DESTINAZIONE DELLE AREE

Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dall'art. 9 della legge 337/68.

Qualora aree di proprietà privata, non recintate e comunque soggette ad uso pubblico siano messe a disposizione per attività dello spettacolo viaggiante, sono considerate aree pubbliche a tutti gli effetti e soggette alla disciplina del presente Regolamento. Nell'ipotesi di aree private, tranne che per quanto riferito all'occupazione del suolo pubblico, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.

La Polizia Municipale verificherà che le suddette aree siano munite di adeguate aree di parcheggio anche private.

Le attrazioni devono essere posizionate in modo tale da non creare alcun pregiudizio alla circolazione veicolare. Esse non devono essere posizionate nei centri storici, nelle aree di particolare densità abitative, nelle vicinanze di strutture a destinazione scolastica e sanitaria e loro pertinenze.

Nessuna modifica o alterazione deve essere apportata all'area in concessione senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Detta area deve essere restituita nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata in uso al concessionario al quale in ogni caso, fa carico l'onere di provvedere al ripristino del suolo anche se questo è stato modificato o alterato dietro apposita autorizzazione.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione dell'art. 24 del presente regolamento, il Comune provvederà a far eseguire i lavori necessari a spese del concessionario ai sensi della vigente normativa.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale individuare aree che rispettino i parametri sopraindicati.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI

Il concessionario, per ottenere l'autorizzazione dal Comune, è tenuto a presentare tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge italiana.

Il concessionario, prima dell'insediamento, è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i, con le modalità e nella misura da questa stabilite.

Inoltre il Concessionario dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e provvedere al versamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) come stabilito dal relativo Regolamento del 20/12/2000 n. 171 e successive modifiche, adottato ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446. Il mancato pagamento di dette imposte comporta la revoca dell'autorizzazione.

ART. 4

ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Sono considerate "spettacoli viaggianti", ai sensi dell'art. 2 Legge n. 337 /1968, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento permanenti anche se in maniera stabile.

Per "parco divertimenti" si intende un complesso organizzato di attrazioni di spettacolo viaggiante; rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

Per "piccolo complesso di attrazioni" si intende un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisca, ai sensi della vigente normativa di settore, un parco divertimenti.

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla legge n. 337/1968 e dalle circolari ministeriali n. 4 del 04/06/1986 e n. 4803/Tb30 del 27/09/1989 e s.m.i.

ART. 5

GIOCHI

Si intendono per giochi gli apparecchi automatici e semi automatici da trattenimento, e che consentono di giocare ad una o più persone per volta.

I giochi vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- giochi a gettone azionati a mano;
- giochi a gettone azionati a ruspe;
- giochi su piano mobile (giochi elettronici).

Si intende per padiglione giochi una attrazione composta da più giochi di vario tipo.

Qualora dall'autorizzazione non risultasse chiara la tipologia autorizzata il titolare sarà tenuto a scegliere una sola tipologia.

PARTE II

ISTITUZIONE PARCO DIVERTIMENTI

ART. 6

FESTE PATRONALI ED ALTRE FESTE

Le feste patronali che si svolgono sul territorio comunale sono quelle che si tengono in occasione della ricorrenza dei santi protettori.

La Giunta Comunale si riserva la facoltà di organizzare altri eventi a suo insindacabile giudizio.

Sono adibite a plateatico per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, aree pubbliche messe a disposizione dall'amministrazione comunale, o private.

ART. 7

DURATA

L'attività delle attrazioni ha inizio a seguito dell'effettuazione del sopralluogo della Commissione di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo, con possibilità di ingresso delle attrazioni sulle apposite aree.

La durata massima della concessione non deve superare i n° 2 mesi.

Allo sgombero delle aree interessate dovrà provvedersi entro e non oltre una settimana dalla scadenza dell'autorizzazione.

L'ingresso alle aree adibite a plateatico è consentito solamente alle attrazioni che superino, nella richiesta presentata all'Amministrazione Comunale, i metri quadri 100 di suolo pubblico da occupare ed alle altre espressamente autorizzate dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 8

ORARIO DI ATTIVITA'

L'inizio della attività delle attrazioni è compreso nell'arco giornaliero.

Gli orari di apertura e di chiusura delle predette attività dovranno essere autorizzate dal Comune di Bacoli.

Le attrazioni, durante l'orario di apertura, dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate.

Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area riservata ai giochi e attrazioni.

ART. 9

ALLESTIMENTO E ORGANICO DEL PARCO

L'allestimento avviene sotto il controllo e la vigilanza del personale appartenente al Comando della Polizia Municipale e l'ausilio di personale del Servizio Commercio.

Il Responsabile del Servizio Commercio impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento delle attività di cui sopra (uso degli apparecchi sonori, rispetto delle norme igienico-sanitarie, pulizia dell'area, etc).

Il Responsabile approva la proposta del richiedente circa il posizionamento delle attrazioni e provvede a richiedere all' esercente la planimetria con la disposizione delle attrazioni, e a comunicare allo stesso l'accoglimento od il diniego delle istanze.

Tale planimetria è' soggetta a revisione per eventuali aggiornamenti funzionali determinati da comprovata necessità e pertanto va presentata in allegato ad ogni istanza di concessione.

Le rinunce scritte pervenute all'ufficio Sviluppo Economico fino a quindici giorni prima, daranno luogo a sostituzioni dell'attrazione occasionalmente assente, sulla base dei criteri di cui all'art.

17. In tal caso, eventuali richieste di spostamento in posizione migliore di frequentatori abituali, saranno prese in considerazione solo se fatte pervenire in forma scritta all'Ufficio dai diretti interessati fino a dieci giorni prima della data della festività e vi sarà dato corso solo se la sistemazione già decisa del plateatico le renderà possibili. Oltre tale termine nessuna richiesta di spostamento sarà presa in considerazione e le eventuali assenze potranno essere rimpiazzate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Sette giorni prima della data il servizio commercio trasmette l'elenco ufficiale dei concessionari, con indicate le attrazioni in concessione, al Comando di Polizia Municipale e al Comando di Stazione dei Carabinieri per gli adempimenti ed i controlli di competenza.

ART. 10

SISTEMAZIONE CAROVANE E CARRI DI TRASPORTO

Nella zona all'uopo adibita è di regola vietato il parcheggio di qualsiasi mezzo non strettamente indispensabile per l'esercizio del mestiere, ivi compresi generatori di corrente elettrica, salvo deroghe da concedersi, caso per caso, da parte del Comando di Polizia Municipale.

Gli Uffici comunali che provvedono alla dislocazione delle attrezzature nel parco possono disporre circa la collocazione delle motrici e dei mezzi di servizio, anche all'interno dell'area del parco, quando gli stessi non ostacolano il regolare svolgimento dell'attività del Parco-Giochi e compatibilmente con le prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

Gli Uffici suddetti, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità complessiva del parco, riducendo la presenza diffusa di cavi elettrici nell'area accessibile al pubblico, possono disporre il raggruppamento dei cavi di alimentazione elettrica e linee di messa a terra a servizio di attrazioni diverse.

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri da trasporto potrà essere autorizzata dalla Polizia Municipale, nelle località da questa indicata, sentito in merito il competente Settore Tecnico.

ART. 11

PARCHI NON TRADIZIONALI ED AREE PRIVATE

Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano anche le attività dei complessi non costituenti parchi tradizionali.

Tali complessi possono operare in qualsiasi periodo dell'anno nelle aree messe a disposizione e/o autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'allestimento di spettacoli viaggianti in aree private è subordinato, in ogni caso, al Nulla-Osta dell'Amministrazione Comunale.

PARTE III

MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE NEL PARCO DEI DIVERTIMENTI

ART. 12

CONCESSIONE DELLE AREE

La concessione delle aree sulla base del presente Regolamento è ammessa solo per l'installazione di attrazioni i cui titolari siano in possesso dell'autorizzazione del comune di residenza e della autorizzazione di Polizia Amministrativa prevista e rilasciata dal Sindaco del Comune, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., nonché dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i..

La concessione delle aree può essere motivatamente revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente Regolamento o dall'atto di concessione.

Per ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, il Sindaco può disporre, con propria ordinanza, lo sgombero delle aree assegnate.

ART. 13

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per ottenere la concessione delle aree ogni titolare di attività dello spettacolo viaggiante deve preliminarmente far pervenire domanda in bollo al Sindaco, corredata da:

- ⌚ copia completa del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

- ⌚ indicazione delle attività con il relativo periodo temporale;
- ⌚ dichiarazione antimafia per soci e amministratori;
- ⌚ Dichiarazione del richiedente che attesti:

di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S., e pertanto:
di non avere riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto non colposo ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;
di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità e di essere di buona condotta.

L'Amministrazione si riserva ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. In caso di dichiarazione non veritiera, si procederà secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

ART. 14

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Ottenuto il nulla osta sindacale il richiedente dovrà presentare la domanda tesa ad ottenere la concessione all'ufficio Servizio Commercio.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

PER I LOCALI E LUOGHI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE:

1. Relazione tecnica illustrativa con analitica descrizione della manifestazione e delle strutture che saranno realizzate;
2. Dichiarazione sostitutiva di notorietà da cui si rilevi che il locale ha una capienza non superiore a 100 persone, durante lo spettacolo, a tenuta a disposizione degli organi di controllo di apposita dichiarazione a firma del tecnico abilitato che ha accertato l'idoneità del locale e che sono rispettate le disposizioni del D.M. (Ministero dell'Interno) 19 agosto 1996 in ordine all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati (ricordo che dichiarare il falso è un reato);

3. Planimetria in adeguata scala a firma di tecnico abilitato indicante la pianta del locale, la disposizione del pubblico seduto ed in piedi, con indicazione della capienza complessiva; il collocamento dei servizi igienici uomini, donne e invalidi), le zone recintate e protette, le zone pericolose, la perimetrazione dell'area, le uscite di sicurezza, l'eventuale palcoscenico, le torri faro di illuminazione, le postazioni TV, le aree abilitate al servizio ristorazione, gli impianti elettrici stabili e quelli precari, il calcolo della capienza.

PER I LOCALI E LUOGHI DI TRATTENIMENTO – CON ALLESTIMENTO DI STRUTTURE CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A200 PERSONE.

1. Relazione tecnico illustrativa con analitica descrizione della manifestazione e delle strutture che saranno allestite;
2. Copia licenza di spettacolo viaggiante e collaudo annuale (se in possesso(e richiesta per i giostrai di spettacoli circensi, spettacoli viaggianti ecc. ecc.));
3. Parere del veterinario (solo in caso di presenza di animali);
4. Relazione tecnica redatta da un professionista (iscritti all'albo degli Ingegneri, degli Architetti, Periti Industriali o Geometri (che attestino la rispondenza delle attrezzature e degli impianti alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero degli Interni 19/08/1996.

Alla relazione dovranno essere allegati:

- a) Tavole di progetto architettonico, in opportuna scala, indicante la viabilità; le eventuali zone recintate protette nonché quelle pericolose; la perimetrazione dell'area; le uscite di sicurezza con i percorsi di fuga; l'eventuale palcoscenico; le torri faro di illuminazione nonché di diffusione sonora; le eventuali postazioni TV; le aree adibite a servizio di ristorazione; la collocazione dei servizi igienici distinti tra uomini, donne e disabili; gli impianti elettrici e precari;
- b) Collaudo statico strutturale iniziale o decennale delle strutture portanti e collaudi periodici; certificato di dichiarazione di conformità e perfetto montaggio, ove richiesto; rispondenza alle strutture Circolari del Ministro dell'Interno;
- c) Omologazione nelle classi di legge di reazione a fuoco dei materiali di copertura, pavimentazione rivestimenti, non antecedenti a 5 anni (oppure rinnovata per analogo periodo), e comunque dei materiali combustibili messi in opera, rispondenti ai Decreti del Ministero dell'Interno;

- d) Dichiarazione di conformità e corrispondenza del materiale posto in opera al prototipo omologato, rilasciato dal produttore, dal fornitore e dall'installatore (SOLO PER LE STRUTTURE TEMPORANEI).
- 5. Relazione tecnica di progetto impianto elettrico;
- 6. Progetto impiantistico completo;
- 7. Collaudo impiantistico valido;
- 8. Certificazione; dichiarazione di conformità e/o di rispondenza degli impianti alle norme UNI/CEI applicabili;
- 9. Documentazione attinente all'impianto acustico.

Prima dell'inizio dello spettacolo dovrà essere prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato con allegate le attestazioni di corretto montaggio delle strutture e degli impianti e con la quale si dichiara che il locale luogo di che trattasi rispetta le disposizioni del D.M. (Ministero dell'Interno) 19 agosto 1996 e quant'altro applicabile che per tanto il locale o luogo stesso è agibile.

PER LOCALI E LUOGHI DI TRATTENIMENTO – CON ALLESTIMENTO DI STRUTTURE – CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 E SINO A 5000 PERSONE.

- 1. Relazione tecnico illustrativa con analitica descrizione della manifestazione e delle strutture che saranno allestite;
- 2. Copia licenza di spettacolo viaggiante e collaudo annuale (se in possesso(e richiesta per i giostrai di spettacoli circensi, spettacoli viaggianti ecc. ecc.));
- 3. Parere del veterinario (solo in caso di presenza di animali);
- 4. Relazione tecnica redatta da un professionista (iscritti all'albo degli Ingegneri, degli Architetti, Periti Industriali o Geometri (che attesti la rispondenza delle attrezzature e degli impianti alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero degli Interni 19/08/1996.

Alla relazione dovranno essere allegati:

- a) Tavole di progetto architettonico, in opportuna scala, indicante la viabilità; le eventuali zone recintate protette nonché quelle pericolose; la perimetrazione dell'area; le uscite di sicurezza con i percorsi di fuga; l'eventuale palcoscenico; le torri faro di illuminazione nonché di diffusione sonora; le eventuali postazioni TV; le aree adibite a servizio di

ristorazione; la collocazione dei servizi igienici distinti tra uomini, donne e disabili; gli impianti elettrici e precari;

- b) Collaudo statico strutturale iniziale o decennale delle strutture portanti e collaudi periodici; certificato di dichiarazione di conformità e perfetto montaggio, ove richiesto; rispondenza alle strutture Circolari del Ministro dell'Interno;
 - c) Omologazione nelle classi di legge di reazione a fuoco dei materiali di copertura, pavimentazione rivestimenti, non antecedenti a 5 anni (oppure rinnovata per analogo periodo), e comunque dei materiali combustibili messi in opera, rispondenti ai Decreti del Ministero dell'Interno;
 - d) Dichiarazione di conformità e corrispondenza del materiale posto in opera al prototipo omologato, rilasciato dal produttore, dal fornitore e dall'installatore (SOLO PER LE STRUTTURE TEMPORANEI).
5. Relazione tecnica di progetto impianto elettrico;
 6. Progetto impiantistico completo;
 7. Collaudo impiantistico valido;
 8. Certificazione; dichiarazione di conformità e/o di rispondenza degli impianti alle norme UNI/CEI applicabili;
 9. Documentazione attinente all'impianto acustico.

In occasione del sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo dovrà essere prodotta la documentazione relativa al corretto montaggio e/o al collaudo delle strutture allestite.

Le concessioni vengono rilasciate dal Responsabile del Servizio Commercio all' esercente in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

I concessionari si distinguono in:

- a) concessionari di posto fisso
- b) concessionari di posto per novità
- c) concessionari a carattere occasionale

L'esito dell'istruttoria, relativa alla concessione di suolo pubblico, deve essere comunicato agli interessati almeno venti giorni prima della data di inizio attività.

ART. 15

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E TARSU

I concessionari di aree a carattere stabile e precario sono tenuti al pagamento della tassa:

1. di occupazione del suolo pubblico;
2. per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

L'importo complessivo dovrà essere corrisposto entro i termini e le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

Il mancato pagamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza della concessione e l'automatica esclusione.

ART. 16

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

E' vietata ogni forma di sub-concessione.

Il titolare della concessione, e per le società il legale rappresentante, è tenuto a gestire personalmente, coadiuvato da familiari, collaboratori professionali, dipendenti e chiunque ne abbia titolo ai sensi della vigente normativa; in tali casi il titolare della concessione dovrà produrre apposita autocertificazione attestante la qualità di chi lo coadiuva.

Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare e del legale rappresentante che devono essere presenti sul posto; eventuali assenze devono essere comunicate al Comune a mezzo comunicazione scritta, con la specificazione del periodo presumibile dell'assenza, del nome e delle generalità di colui che sostituisce il titolare, ai sensi della normativa vigente; in caso di sostituzione resta comunque ferma la responsabilità del titolare o legale rappresentante.

L'amministrazione si riserva ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.

ART. 17

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' E GESTIONE

E' fatto divieto assoluto di vendita e acquisto del posto assegnato, senza la contemporanea vendita dell'attrazione assegnataria; ogni subingresso nella titolarità di una attrazione dovrà essere

comprovato con adeguata documentazione / dichiarazioni sostitutive di atto notorio, secondo le vigenti normative in materia, pena la decadenza della istanza di assegnazione di plateatico presentata al Comune.

ART. 18

MODIFICHE E SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI

La sostituzione dell'attrazione è consentita dall'Amministrazione Comunale, qualora la domanda venga presentata per iscritto, in considerazione della spettacolarità e della novità della nuova attrazione compatibilmente con la disponibilità di spazio.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo, da qualificare sulla base delle definizioni riportate nell'elenco ufficiale delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, di cui all'art. 4 L. 18/03/1968, n°337 e successive modifiche ed integrazioni, purché le dimensioni della nuova attrazione siano uguali od inferiori a quelle della precedente.

Non è ammessa la sostituzione se non autorizzata.

ART. 19

ASPETTATIVA E MANCATA PARTECIPAZIONE

In caso di rinuncia, la richiesta dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Le rinunce pervenute dopo tale termine, saranno considerate tardive e il titolare dell'attrazione che non partecipa alla manifestazione verrà escluso dal parco anche per l'anno successivo, salvo casi di forza maggiore opportunamente documentati.

ART. 20

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Le richieste per vendita o somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'area adibita al "parco divertimenti" saranno valutate caso per caso, in relazione agli spazi disponibili nel plateatico; in ogni caso è necessaria preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

ART. 21

TERMINE ULTIMO PER PREDISPORRE LE ATTRAZIONI

La disposizione delle attrazioni sulla piazza dovrà essere completata improrogabilmente entro la data e l'ora fissata per la verifica della commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che sarà resa nota ai rappresentanti sindacali presenti sulla piazza, con apposita comunicazione del Settore Sviluppo Economico.

Dopo tale verifica è assolutamente proibito installare e modificare le attrazioni, anche se l'installazione fosse fatta dai frequentatori abituali.

ART. 22

DANNEGGIAMENTI ALLE ATTRAZIONI

L' esercente che non può partecipare alla fiera per danneggiamento alle proprie attrazioni o attrezzature, ad opera di terzi o per eventi atmosferici, comprovati da adeguata documentazione e da copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza, non perde né il posto sulla piazza, né l'anzianità di presenza; l' esercente potrà sostituire l' attrazione in concessione con altra non in concorrenza con le altre, purché il danneggiamento dell' attrazione sia avvenuto fino a 15 giorni prima della data della festività .

ART. 23

SANZIONI

Le violazioni al presente Regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della autorizzazione.

L' amministrazione comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 105,00 a Euro 520,00 fatta salva l' applicazione delle sanzioni eventualmente previste da altre normative vigenti.

PARTE IV

CONCESSIONE AREE COMUNALI PER INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI SINGOLE

ART. 24

MODALITA' E CRITERI DI CONCESSIONE

Per il rilascio delle concessioni ed il funzionamento delle attrazioni di cui trattasi valgono le norme ed i criteri contemplati nella parte III del presente regolamento e, per quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

La concessione per attrazioni singole non potrà superare i trenta (30) giorni, rinnovabili per una sola volta a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e lo stesso esercente non potrà ottenere una nuova concessione nell'area in oggetto, prima che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla fine dell'ultima occupazione.

In caso di istanze concorrenti per la stessa area, in periodi temporali anche in parte coincidenti, l'assegnazione delle aree per il periodo di trenta giorni indicato in domanda avviene procedendo al conteggio dei titoli di priorità come sotto indicati:

- si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze; questo risulta dal protocollo di arrivo al comune dell'istanza, rilevando unicamente il giorno di assunzione nel registro, indipendentemente dal numero.
- In caso di ulteriore parità si procederà a pubblico sorteggio alla presenza degli interessati.

Le concessioni di aree, saranno disposti sulla base delle modalità e criteri indicati nella parte III del presente Regolamento.

ART. 25

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE

Le istanze devono essere presentate al protocollo generale del comune

Le domande di installazione di singole attrazioni o di piccoli gruppi, dovranno pervenire non prima del 60' (sessantesimo) giorno e non oltre il 30' (trentesimo) giorno dalla data richiesta come inizio per il funzionamento delle attrazioni.

PARTE V

CONCESSIONE AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI

ART. 26

DESTINAZIONE DELLE AREE

Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dall'art. 9 della legge 337/68.

Qualora aree di proprietà privata, non recintate e comunque soggette ad uso pubblico siano messe a disposizione per attività dello spettacolo viaggiante, sono considerate aree pubbliche a tutti gli effetti e soggette alla disciplina del presente Regolamento. Nell'ipotesi di aree private, tranne che per quanto riferito all'occupazione del suolo pubblico, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.

La Polizia Municipale verificherà che le suddette aree siano munite di adeguate aree di parcheggio anche private.

Le attrazioni devono essere posizionate in modo tale da non creare alcun pregiudizio alla circolazione veicolare. Esse non devono essere posizionate nei centri storici, nelle aree di particolare densità abitative, nelle vicinanze di strutture a destinazione scolastica e sanitaria e loro pertinenze.

Nessuna modifica o alterazione deve essere apportata all'area in concessione senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Detta area deve essere restituita nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata in uso al concessionario al quale in ogni caso, fa carico l'onere di provvedere al ripristino del suolo anche se questo è stato modificato o alterato dietro apposita autorizzazione.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione dell'art. 24 del presente regolamento, il Comune provvederà a far eseguire i lavori necessari a spese del concessionario ai sensi dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale individuare aree che rispettino i parametri sopraindicati.

ART. 27

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per ottenere la concessione di un'area per l'installazione di un circo equestre il titolare deve presentare domanda nelle stesse modalità previste ex artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

ART. 28

CRITERI DI CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale procede alla concessione dell'area a suo insindacabile giudizio, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle attività.

L'assegnazione dell'area non può essere contemporanea a quella dei parchi di divertimento.

Nella concessione dell'area l'amministrazione Comunale tiene conto delle dimensioni e delle spettacolarità dei circhi ed attua, per quanto possibile, il principio della rotazione.

Nel caso di richieste presentate in contemporanea o per lo stesso periodo temporale si provvederà all'assegnazione secondo i seguenti criteri:

- ordine cronologico di presentazione delle istanze; questo risulta dal protocollo di arrivo al comune dell'istanza, rilevando unicamente il giorno di assunzione nel registro, indipendentemente dal numero.
- in caso di ulteriore parità si procederà a pubblico sorteggio alla presenza degli interessati.

Non saranno prese in considerazione le istanze dei circhi che abbiano ottenuto una concessione nel semestre precedente ed in quello seguente la data della concessione.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area o per motivi di pubblico interesse locale, la concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 29

TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E TARSU

I concessionari di aree a carattere stabile e precario sono tenuti al pagamento della tassa:

1. di occupazione del suolo pubblico;
2. per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'importo complessivo dovrà essere corrisposto entro i termini e le modalità indicate

dall'Amministrazione Comunale.

Il mancato pagamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza della concessione e l'automatica esclusione.

ART. 30
OBBLIGO DI PULIZIA

E' fatto obbligo al responsabile del circo di provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi, a propria cura e spese e nel rispetto delle vigenti normative in materia.

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 31
RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18 marzo 1968, n°337 e successive modificazioni e/o integrazioni, nella legge 29 luglio 1980, n°390, nella Circolare Ministeriale 27 settembre 1989, n°4803/tb 30, nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo Regolamento e nelle altre leggi e circolari che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento.

Le variazioni dovute esclusivamente a modifiche regolamentari dettate da norme superiori, saranno comunque approvate dal Consiglio Comunale, senza acquisire i pareri delle Associazioni di categoria.